



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS – mancata individuazione del mezzo straordinario di impugnazione - inammissibilità

Descrizione

E' inammissibile per genericità il reclamo allorché non viene sussunta la circostanza in modo puntuale e specifico alla fattispecie revocatoria di cui all'art. 63, comma 1, lett. c) e d) CGS né alla alternativa fattispecie della revisione di cui al comma 4 della medesima disposizione in quanto vi è una sostanziale delega al collegio giudicante della qualificazione del mezzo straordinario di impugnazione (cfr. decisione v. 59/ 2019-2020 Corte Federale Appello SS.UU., par.II), essendo onere della parte specificare la domanda ed i suoi fondamenti ai sensi dell'art. 49, comma 4, ultima parte CGS, secondo il quale "...i ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili".

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 39/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Cardarelli

Riferimenti normativi

art. 63 CGS;

Provvedimenti

SEZI - DECISIONE N. 039 CFA del 2 novembre 2020 (F.C. Santa Severina) 2012